

**COMUNE DI MACERATA**

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI**

*Approvato con deliberazione n. 118 del 13 dicembre 1991*

*Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 24 gennaio 1992 n 119/2*

## **ART. 1 DEFINIZIONE**

Per "Sale Giochi" si intendono i locali con specifica destinazione di uso ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici da trattenimento e da gioco d'abilità il cui premio può consistere nella ripetizione di una partita per non più di tre volte, nonché apparecchi automatici da trattenimento (juke box, cine box e simili) per i quali l'interessato dovrà presentare separata domanda.

L'esercizio di sale gioco è soggetto a licenza del Sindaco ai sensi dell'art. 86 del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977. La licenza è rilasciata previa deliberazione della Giunta Municipale.

Sono vietati la installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo che possono dar luogo a scommesse o consentano la vincita di un qualsiasi premio in denaro e in natura, escluse le macchine vidimatrici per gioco del totocalcio, dell'enalotto e del totip, in conformità a quanto previsto dalla Legge 17.12.1986 n. 904.

## **ART. 2 LICENZA - DOCUMENTAZIONE**

Chi intende aprire ed esercitare l'attività di "sala giochi" deve produrre domanda in carta legale indirizzata al Sindaco contenente le seguenti indicazioni:

- a) generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- b) codice fiscale;
- c) la superficie del locale, la sua ubicazione e l'eventuale testo dell'insegna esterna.

Alla domanda devono essere allegate:

1. planimetria del locale in scala adeguata, firmata da tecnico iscritto all'albo;
2. atto costitutivo della società (originale o copia autenticata) per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

3. descrizione del tipo dei giochi in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi.

Entro 3 (tre) mesi dalla data di notificazione dell'accoglimento dell'istanza l'interessato, al fine del rilascio della licenza, ha l'obbligo di produrre la seguente ulteriore documentazione a pena di decadenza:

- nulla-osta S.I.A.E.;
- certificato di destinazione d'uso dei locali (agibilità urbanistico-sanitaria);
- certificato catastale (residenza e stato famiglia) in carta libera;
- certificato di idoneità statica, firmato da tecnico iscritto all'albo, per locali posti non al piano terra;
- esito della visita del Comando Provinciale dei VV.FF. qualora si tratti di locali con una capienza superiore ai 100 (cento) posti);
- versamento della tassa di cc.cc. se e in quanto dovuta;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che gli apparecchi e congegni non sono da gioco d'azzardo.

E' in facoltà del Sindaco predisporre ogni altro accertamento e richiedere ogni altro documento che ritenesse necessario ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico-sanitari.

### **ART. 3 RILASCIO E VALIDITA' DELLA LICENZA**

Il provvedimento di rilascio della licenza viene adottato previa deliberazione della Giunta Municipale.

Il termine per l'istruttoria della pratica ai sensi della Legge n. 241/90 e per il rilascio della licenza viene fissato in 50 (cinquanta) giorni decorrenti dalla data d'assunzione dell'istanza al protocollo generale fatti salvi sopraggiunti impedimenti non imputabili all'Amministrazione.

La licenza ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno ed entro tale data deve essere richiesta la vidimazione presso l'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune.

Entro lo stesso termine il titolare deve provvedere al pagamento della tassa sulle concessioni comunali se e in quanto dovuta e nella misura prescritta.

#### **ART. 4**

### **REVOCA E SOSPENSIONE DELLA LICENZA**

Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, la licenza è revocata:

a) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a:

- otto giorni senza averne dato motivato preavviso al Sindaco;
- tre mesi con preavviso, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

a) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;

b) nei casi previsti dalla Legge 17.12.1986 n. 904.

La licenza può essere sospesa per motivi di igiene, per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e per abuso della persona autorizzata intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalla Legge o dalla Autorità.

Qualora il titolare non provveda ai ripristini delle condizioni prescritte dalla Autorità nei termini dalla medesima stabiliti (salvo proroghe per accertata necessità) la licenza potrà essere revocata.

E' in facoltà del Sindaco disporre in qualsiasi momento ispezioni per accertare la continuazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene e di polizia urbana o di richiedere la produzione di analoga documentazione.

#### **ART. 5**

### **SUPERFICIE**

Il locale di una "Sala Giochi" deve avere superficie utile minima di mq. 50 su ubicato nel Centro Storico e di mq. 70 nelle altre zone.

Non costituisce superficie utile l'area destinata al magazzino, depositi, uffici o servizi.

La superficie occupata dai giochi non può superare il 50% della superficie utile.

Le sale giochi debbono distare fra loro non meno di metri 300 nel Centro Storico e non meno di metri 500 nelle altre zone.

Le distanze sono misurate considerando il percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

Per quanto riguarda le zone, ai fini del presente articolo, si fa riferimento a quelle del piano commerciale. In assenza di tale suddivisione, per Centro Storico si intendono le vie e le piazze comprese entro le mura urbane.

#### **ART. 6 TERMINI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO**

L'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro 6 (sei) mesi dal rilascio della licenza pena la decadenza della medesima.

Il Sindaco, per accertata necessità, può concedere un'ulteriore proroga non superiore ai 3 (tre) mesi.

#### **ART. 7 ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA**

Gli orari di apertura delle "sale giochi" non potrà eccedere la fascia dalle ore 9.00 del mattino alle ore 1.00 della notte.

Nell'ambito di tali limiti inderogabili, il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione al Sindaco almeno 8 (otto) giorni prima per iscritto.

La chiusura infrasettimanale è facoltativa; qualora il titolare intenda usufruirne dovrà essere comunicata al Sindaco ai sensi del comma precedente e resa nota al pubblico ai sensi del successivo.

L'orario prescritto dovrà essere reso noto al pubblico in luogo ben visibile mediante apposito cartello nel quale dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione al Sindaco con riferimento alla presa d'atto del medesimo.

E' vietato consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed il gioco ai minori degli anni 14 dopo le ore 21.00 se non accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.

I singoli apparecchi all'interno di esercizi pubblici di altra natura seguono di norma, e salvo non sia direttamente stabilito, l'orario dell'esercizio pubblico di appartenenza.

Il Sindaco, con propria ordinanza, può ridurre la fascia oraria quando ciò si renda necessario per motivi di pubblico interesse o per la tutela dell'ordine pubblico sia con riferimento ai singoli esercizi che all'insieme dei medesimi.

## **ART. 8 ALTRE PRESCRIZIONI**

All'interno degli esercizi pubblici "Sale giochi" devono essere esposti in modo ben visibile:

- la tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 N. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il cartello degli orari prescelti con gli estremi della comunicazione al Sindaco;
- ed ogni altro atto e documento eventualmente previsto dalla normativa vigente.

## **ART. 9 ISTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEI PUBBLICI ESERCIZI**

All'interno dei pubblici esercizi di natura diversa dalle "sale giochi" possono essere rilasciate licenze per apparecchi singoli da gioco e da svago consentiti ai sensi dell'art. 86 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 N. 773 nei limiti che seguono:

- N. 2 giochi per esercizi aventi superficie fino a mq. 40=;
- N. 3 giochi per esercizi con superficie fino a mq. 70=;
- N. 4 giochi per esercizi con superficie oltre i 70= mq..

Per la detenzione e il funzionamento di un numero maggiore di giochi è necessario apposito locale e la specifica licenza per "sala giochi" ai sensi del presente regolamento.

In luogo dello specifico documento per giochi leciti nei pubblici esercizi, si può procedere all'annotazione sul foglio della licenza riguardante l'esercizio pubblico di bar, osteria od altro nel cui ambito sono permessi i giochi stessi.

## **ART. 10 SANZIONI**

Chiunque eserciti l'attività di "sala giochi" senza la prescritta licenza ovvero, ottenuta la licenza, non osservi le prescrizioni della legge, dell'Autorità, quelle del presente regolamento o quelle, infine inserite nella licenza stessa è punito ai sensi dell'art. 665 del C.P. - Rimangono ferme, nei casi specificatamente previsti, le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981 N. 689.

Le violazioni accertate vanno comunicate anche al Sindaco ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della licenza ai sensi della normativa vigente in materia di pubblici esercizi.

**ART. 11**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Le licenze già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

Le eventuali domande di rilascio di nuove licenze per l'apertura ed il trasferimento di "sale giochi", in istruttoria e non ancora definite, saranno assoggettate alla procedura del presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al T.U. della legge di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 N. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento di esecuzione R.D. 6.5.1940 N. 635 24.7.1977 N. 616 e ad ogni altra disposizione specifica riguardante gli esercizi pubblici in quanto applicabile.

## SOMMARIO

<b>ART. 1</b>	<b>2</b>
<b>DEFINIZIONE</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2</b>	<b>2</b>
<b>LICENZA - DOCUMENTAZIONE</b>	<b>2</b>
<b>ART. 3</b>	<b>3</b>
<b>RILASCIO E VALIDITA' DELLA LICENZA</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4</b>	<b>4</b>
<b>REVOCA E SOSPENSIONE DELLA LICENZA</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5</b>	<b>4</b>
<b>SUPERFICIE</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6</b>	<b>5</b>
<b>TERMINI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7</b>	<b>5</b>
<b>ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA</b>	<b>5</b>
<b>ART. 8</b>	<b>6</b>
<b>ALTRE PRESCRIZIONI</b>	<b>6</b>
<b>ART. 9</b>	<b>6</b>
<b>ISTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI</b>	<b>6</b>
<b>NEI PUBBLICI ESERCIZI</b>	<b>6</b>
<b>ART. 10</b>	<b>6</b>
<b>SANZIONI</b>	<b>6</b>
<b>ART. 11</b>	<b>7</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>7</b>